



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE TOSCANA**

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE  
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028  
TELEX: 570523 COTOSC

Indirizzo Internet: [www.figc-crt.org](http://www.figc-crt.org)  
e-mail: [crtlnd@figc-crt.org](mailto:crtlnd@figc-crt.org)

**STAGIONE SPORTIVA 2014 – 2015**

## **Comunicato Ufficiale N. 56 del 21/04/2015**

### **CALCIO A CINQUE**

#### **SERIE D**

#### **VARIAZIONI GARE DEL 24/04/2015**

UNILABEL-FUTSAL VALDARNO **22/04/2015** stessa ora e stesso impianto

#### **JUNIORES**

#### **PLAY-OFF**

#### **SEMIFINALI – 21/04/2015**

CUS PISA - UNIONE LIVORNO ore **20:00** stesso impianto  
REAL FUCECCHIO - MONTECALVOLI ore **22:00** stesso impianto

#### **FINALE – 26/04/2015**

#### **COPPA TOSCANA**

#### **SEMIFINALI – 21/04/2015**

VERAG VILLAGGIO - CDP COIANO ore **20:30** stesso impianto  
FUTSAL PISTOIA - LEGEA PRATO SAN GIUSTO ore **22:00** stesso impianto

#### **FINALE – 26/04/2015**

## 2. Risultati Gare

### Gare del 18 aprile 2015

#### FASE FINALE JUNIORES CALCIO A 5

##### GIRONE 1

C.U.S. PISA	FIRENZE CALCIO A 5	10 - 6
MONTECALVOLI CALCIO A 5	FUTSAL SANGIOVANNESE	1 - 1

##### GIRONE 2

IBS LE CRETE	UNIONE LIVORNO CALCIO A 5	5 - 11
REAL FUCECCHIO	BULLS PRATO CALCIO A 5	2 - 0

#### COPPA TOSCANA JUNIORES CALCIO A 5

##### GIRONE 1

FUTSAL PISTOIA	CDP COIANO	5 - 5
----------------	------------	-------

##### GIRONE 3

VERAG VILLAGGIO CALCIO A5	CALCETTO INSIEME	9 - 1
---------------------------	------------------	-------

### **3. GIUSTIZIA SPORTIVA**

#### **3.1. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale**

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti del 21/04/2015 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

##### **3.1.1. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**GARE DEL** 12/ 4/2015

##### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

###### **38.- RECLAMO DELL'A.C.D. CASINI AVVERSO REGOLARITA' GARA CAPANNE CALCIO/CASINI DEL 12.04.2015 (1-1).**

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 55 del 16.04.2015;

-il 12 aprile 2015 si e' disputato l'incontro del Campionato Regionale di 2^ Categoria, Capanne Calcio/Casini, gara che si concludeva con il risultato di 1 a 1. L'A.C.D. Casini inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana chiedendo:

a) in via principale, l'aggiudicazione dell'incontro; b) in subordine, applicarsi al Capanne Calcio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 , comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, per la menomazione del proprio potenziale atletico subita ad opera dei sostenitori del Capanne Calcio; c) in via ulteriormente subordinata la sanzione ritenuta piu' idonea con riferimento al vigente C.G.S. (cfr. art. 18 C.G.S.). In particolare la reclamante deduce che: - durante la gara, al dodicesimo minuto del primo tempo, in occasione della segnatura di una rete, il proprio portiere, Lorenzo Maccioni, si accasciava a terra stordito da due petardi lanciati dai sostenitori del Capanne Calcio, posti alle spalle dello stesso, che gli scoppiarono vicino ai piedi; la gara era ripresa con il Maccioni in condizioni inadeguate alla prosecuzione tanto che al 18° del s.t. veniva sostituito e costretto al ricovero presso il Pronto Soccorso di Empoli. A dire della reclamante, l'episodio descritto avrebbe spiegato una significativa rilevanza sulla regolarita' di svolgimento della gara, con il portiere in campo in condizioni fisiche palesemente compromesse dopo essere stato stordito dall'esplosione di petardi lanciati dai sostenitori del Capanne Calcio; evidente sarebbe la menomazione del proprio potenziale atletico sofferta, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del C.G.S. a carico della societa' oggettivamente responsabile, in quanto la gara non sarebbe stata portata regolarmente a termine, attesa la gravita', l'intrinseca pericolosita' del gesto e le conseguenze dello stesso.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l'arbitro, ritiene che il gravame non possa essere accolto. L'assunto della reclamante, in punto di fatto, non ha trovato alcun riscontro probatorio negli atti ufficiali e le dichiarazioni rese dall'arbitro a questo Giudice hanno fugato ogni eventuale dubbio in merito. Infatti e' stato accertato, senza qui ripetere quanto gia' risulta in atti, che nessuna alterazione al potenziale atletico della reclamante si e' verificata nel caso in esame. La mancanza di tale necessario presupposto di fatto impedisce anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17, 1° comma, ultima parte del Codice di Giustizia Sportiva. Alla luce di cio' e del fatto che nel corso dell'incontro non si sono verificati fatti tali da averne alterato il normale svolgimento, il reclamo va respinto.

**P.Q.M.**

Il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C.D. Casini di Quarrata (Pistoia) ferma restando la sanzione gia' adottata a carico dell'A.S.D. Capanne Calcio e pubblicata sul Com. Uff. n. 55. Ordina addebitarsi la relativa tassa.

**39.- RECLAMO DELL'A.S.D. ATLETICO FIGLINE AVVERSO REGOLARITA' GARA ATLETICO FIGLINE/ETRURIA CAPOLONA DEL 12.04.2015 (sospesa al 45' del s.t. sul risultato di 1-2).**

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 55 del 16.04.2015; -avverso la regolarita' della gara Atletico Figline/Etruria Capolona del 12.4.2015, ha proposto reclamo a questo Giudice l'A.S.D. Atletico Figline. Prima di entrare nel merito delle censure proposte, questo Giudice Sportivo Territoriale deve rilevare una situazione di inammissibilita' della impugnazione che preclude la valutazione del contenuto delle doglianze proposte. Ed invero il reclamo dovra' essere dichiarato inammissibile per tardivita', ai sensi delle disposizioni riportate nel Comunicato Ufficiale n. 107/A lettera a). In tale comunicato e' stata prevista e disposta l'abbreviazione dei termini procedurali. In particolare per i procedimenti di prima istanza e' stato disposto che le impugnazioni devono essere depositate entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara precedute da telegramma o telefax entro le ore 18 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. Nel caso di specie si e' proceduto al deposito di un preannuncio di ricorso tardivamente (ore 19.00 del 13.04.2015) rispetto ai termini di cui al ricordato Comunicato Ufficiale n. 107/A.

In relazione a quanto precede, il G.S.T., dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Figline di Figline Valdarno (Firenze), dispone l'addebito della relativa tassa e passa all'esame degli atti ufficiali dai quali risulta che la partita venne sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori in campo della societa' ospitante, motivo sufficiente e legittimante a norma della Regola n. 3 del Regolamento di Gioco e dell'art. 64 comma 1 delle N.O.I.F..

Tutto cio' premesso il Giudice Sportivo Territoriale ritiene l'A.S.D. Atletico Figline responsabile della mancata regolare conclusione della gara e conseguentemente gli infligge la punizione sportiva della perdita della stessa per 0-3 fermi restando gli altri provvedimenti disciplinari assunti nei confronti dei tesserati e pubblicati sul Com. Uff. n. 55.

### **3.1.2. JUNIORES CALCIO A 5 – FASE FINALE**

**GARE DEL** 18/ 4/2015

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

**Euro** 140,00 **MONTECALVOLI CALCIO A 5**  
Per persona che accede indebitamente sul terreno di gioco.

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

BROGIONI EMANUELE (FUTSAL SANGIOVANNESE)

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

CASALI ANDREA (UNIONE LIVORNO CALCIO A 5)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

TRAMA CONNOR

(FIRENZE CALCIO A 5)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

LALA EMANUEL

(IBS LE CRETE)

**3.1.3. COPPA TOSCANA JUNIORES CALCIO A 5**

GARE DEL 18/ 4/2015

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**I AMMONIZIONE**

ALESSANDRI JACOPO

(CALCETTO INSIEME)

RUSSO SAMUELE

(CALCETTO INSIEME)

OUADANI ABDOSAMAD

(VERAG VILLAGGIO CALCIO A5)

SERIO ALESSIO

(VERAG VILLAGGIO CALCIO A5)

**4. Errata Corrige**

**PRECISAZIONE A C.U. N. 55 DEL 16/04/2015**

**CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

Precisiamo che l'allenatore ALBARENI ANDREA (FILVILLA) deve intendersi squalificato fino al 23/04/2015.

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 2/05/2015.**

**Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 21/04/2015.**

Il Segretario  
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente  
(Dr. Fabio Bresci)